

**Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. C. 1762 Governo.**

## **EMENDAMENTI DEL GOVERNO**

### **ART. 1.**

*Sostituirlo con il seguente:*

#### **Art. 1.**

*(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la razionalizzazione ed il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* conservazione degli attuali regimi opzionali di tassazione del risparmio amministrato e del risparmio gestito individuale, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e delle procedure degli intermediari, ai fini anche della riduzione dei costi amministrativi;

*b)* non applicabilità a carico degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria delle imposte sui redditi, anche in forma sostitutiva, eccezion fatta per le ritenute applicabili in via indifferenziata a carico dei percipienti, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa;

*c)* omogeneizzazione della base imponibile dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli, con deduzione dei relativi costi e compensazione delle minusvalenze e perdite, con utilizzabilità delle eccedenze entro un arco temporale prestabilito. Possibilità di prevedere che, qualora la base imponibile assoggettata a ritenuta o imposta sostitutiva sia determinata senza tenere conto di costi, minusvalenze o perdite, al contribuente competa un risparmio d'imposta, scomputabile, a determinate condizioni e con particolari limiti, dalle imposte dovute sui redditi di capitale e diversi di natura finanziaria;

*d)* applicazione, per i redditi di natura finanziaria imponibili al momento della percezione, di formule di correzione temporale semplificate e comprensibili, che tengano conto di eventuali diversi momenti impositivi;

*e)* utilizzabilità dei risparmi di imposta iscritti nel patrimonio degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, nonché delle minusvalenze, perdite e risultati negativi di gestione realizzati o maturati dal contribuente relativamente a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo d'imposta per il quale opera la omogeneizzazione delle basi imponibili di cui alla precedente lettera *c*). Possibilità di prevedere che, qualora l'utilizzo dei predetti risparmi d'imposta, minusvalenze, perdite e risultati negativi sia distribuito su più periodi di imposta, detto utilizzo possa avvenire a determinate condizioni e con particolari limiti;

*f)* coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti. In particolare, coordinamento della nuova disciplina con le norme che regolano l'imposizione societaria nonché la tassazione dei proventi delle partecipazioni che concorrono alla formazione del reddito complessivo; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

g) possibilità di attuare la riforma in modo graduale. Previsione che l'entrata in vigore di ciascuno dei singoli decreti legislativi di attuazione sia differita da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi dalla data della relativa pubblicazione;

h) previsione che gli emittenti, i sostituti di imposta e gli intermediari predispongano, entro un determinato termine, accorgimenti informatici tali da consentire un'ordinata gestione delle modifiche normative relative alla tassazione dei redditi di natura finanziaria derivanti dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e da altre disposizioni legislative, senza far emergere, con riferimento alle posizioni esistenti alla data della loro entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite, nel rispetto comunque del criterio di semplificazione degli adempimenti.

**1. 1.Governo.**

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: Riscossione S.p.a. con le seguenti: Equitalia S.p.a.*

**2. 1.Governo.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

h) previsione che Equitalia s.p.a. possa esercitare le attività previste dall'articolo 3, comma 4, lettera b), n. 2), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche in favore di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che possa procedere al pagamento del corrispettivo degli acquisti effettuati ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 mediante emissione di obbligazioni ovvero di altri strumenti finanziari;

**2. 2.Governo.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

h) razionalizzazione delle modalità di riscossione mediante ruolo delle entrate delle società per azioni interamente partecipate dalla Stato.

**2. 3.Governo.**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 46, primo comma, primo periodo, la parola «delega» è sostituita dalle seguenti: «può delegare anche»;

b) nell'articolo 72-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche dai dipendenti a ciò delegati dell'agente della riscossione precedente e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

3. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «nei» a «stesso» sono sostituite dalle seguenti: «in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione che lo ha nominato».

**2. 4.Governo.**

## ART. 3.

*Al comma 1, lettera f), eliminare le parole: dell'indicatore.*

**3. 1.**Governo.

#### ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: entro quattro anni.*

**5. 1.**Governo.

#### ART. 6.

*Al comma 4, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.*

**6. 1.**Governo.

### **EMENDAMENTI DEL RELATORE**

*Sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) mantenimento del gettito complessivo anche mediante corrispondenti riduzioni di aliquote, aumento delle detrazioni ed eventuali deduzioni dagli imponibili, di ciascuna delle imposte aventi per base imponibile i valori, i redditi immobiliari e assicurando, con particolare riferimento all'imposta comunale sugli immobili, l'invarianza su base comunale dello specifico gettito complessivo e riducendo, in questo ambito la tassazione sulla abitazione di residenza.

*Conseguentemente, aggiungere in fine, le seguenti lettere:*

g) previsione, successivamente alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di una franchigia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sostitutiva delle agevolazioni vigenti, articolata in modo da escludere dall'imposizione la maggior parte delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

h) ricognizione, riordinamento e abrogazione delle norme vigenti sul sistema catastale in coerenza con la riforma del sistema estimativo dei fabbricati di cui al presente comma.

**4. 1.**Il Relatore.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### Art. 4-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della disciplina dell'imposta sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, fino alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui al precedente comma 4, di un meccanismo di detrazioni ai fini ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ulteriore rispetto a quella prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) previsione dell'esenzione dall'ICI per i fabbricati di proprietà pubblica che risultino non locati in quanto privi dei requisiti dell'abitabilità, a fronte della presentazione da parte degli enti gestori della dichiarazione di inizio lavori finalizzati al recupero dell'immobile e alla sua reimmissione nel

mercato dell'offerta pubblica di alloggi; previsione di un termine massimo per il riconoscimento dell'esenzione commisurato alla tipologia degli interventi necessari;

*c)* incremento dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni, per far fronte alle minori entrate derivanti dalle detrazioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

*d)* previsione, ai fini dell'IRPEF, di un meccanismo di detrazioni a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, in possesso di regolare contratto registrato, tenuto conto delle diverse situazioni reddituali;

*e)* previsione di misure destinate ai conduttori di cui alla precedente lettera *d)* che risultino incapienti e che non possano per ciò stesso usufruire della detrazione ai fini IRPEF.

2. La legge Finanziaria definisce annualmente la copertura degli oneri derivanti dai decreti di cui al comma 1.

**4. 01.**Il Relatore.

*Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* semplificazione del sistema tributario, tenendo anche conto della normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione ed agli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti,;

*Dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*h-bis)* riordino, armonizzazione e razionalizzazione del sistema e sanzioni amministrative in materia tributaria, anche in relazione alle modifiche derivanti dai decreti legislativi disciplinati dal presente articolo, nonché uniformità e coerenza delle procedure relative alla soddisfazione dei diritti dell'Erario in caso di violazioni del contribuente, con applicazione di procedure telematiche.

**5. 2.**Il Relatore.